

Bruxelles, 25 giugno 2026
(OR. en, de)

10684/26
ECOFIN 835
PV CONS 41
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA¹
(Economia e finanza)
12 giugno 2026

¹ Alla presenza della presidente della BEI.

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 9815/26.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

9823/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. Regolamento sull'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM alle merci a valle e sulle misure antielusione *Orientamento generale*



10208/26 +
ADD 1
10209/26

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul summenzionato regolamento.
Le dichiarazioni di Estonia, Germania e Malta figurano nell'allegato.

4. Pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza



9891/26

- a) **Direttiva sull'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione**
- b) **Regolamento sull'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione**
- c) **Regolamento sul carattere definitivo del regolamento**
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo in merito al pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza.

5. Varie

- a) **Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari**
Informazioni fornite dalla presidenza

9814/26

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito ai lavori in corso sulle proposte legislative relative ai servizi finanziari.

Attività non legislative

6. Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa
nei confronti dell'Ucraina
Scambio di opinioni
7. Ripresa economica in Europa 9418/26 + ADD 1
Decisione di esecuzione del Consiglio nel quadro [C] 9419/26 + ADD 1
del dispositivo per la ripresa e la resilienza 9517/26 + ADD 1
(Base giuridica: articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241) 9518/26 + ADD 1
Adozione 9521/26 + ADD 1
8. Semestre europeo 2026: pacchetto di primavera 9935/26
Presentazione da parte della Commissione 9955/26
Scambio di opinioni 9956/26
9. Attuazione del quadro di governance economica
- a) Clausola di salvaguardia nazionale: raccomandazione 9913/26
del Consiglio
(Base giuridica: regolamento (UE) 2024/1263)
- b) Decisione del Consiglio nell'ambito della procedura 9915/26
per i disavanzi eccessivi
(Base giuridica: articolo 126, paragrafo 12, TFUE)
Adozione
10. Varie



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PUNTO "B" LEGISLATIVO DI CUI AL

DOCUMENTO 9815/26

**Punto 3 dell'elenco dei punti "B": Regolamento sull'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM
alle merci a valle e sulle misure antielusione
*Orientamento generale***

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

L'Estonia sostiene il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) quale importante strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, salvaguardare la competitività dell'industria dell'UE e contribuire alla riduzione delle emissioni globali.

In quanto economia piccola e altamente aperta, l'Estonia attribuisce particolare importanza a garantire che eventuali estensioni future del CBAM rimangano proporzionate, mirate e attuabili dal punto di vista amministrativo. Sebbene le misure volte ad affrontare i rischi reali di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di elusione possano essere giustificate in alcuni settori a valle, l'estensione degli obblighi CBAM a beni di consumo ampiamente commercializzati e a prodotti con catene globali del valore complesse potrebbe determinare costi di conformità significativi per le imprese, oneri aggiuntivi per le dogane e le autorità nazionali e una maggiore complessità amministrativa con limitati benefici aggiuntivi riguardo al clima.

L'Estonia sostiene l'estensione del CBAM ai prodotti a valle qualora vi siano un impatto significativo per il clima, un chiaro rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o di elusione e un forte legame con i materiali contemplati dal CBAM. La selezione di prodotti aggiuntivi dovrebbe essere basata su criteri oggettivi e sostenuta da un'adeguata valutazione del loro impatto, compresi i potenziali effetti sui prezzi, sui costi di conformità, sugli oneri amministrativi e sulle catene di approvvigionamento, in particolare negli Stati membri più piccoli e dipendenti dalle importazioni.

Per una serie di prodotti proposti durante i negoziati al di là della proposta iniziale della Commissione, tali effetti non sono stati sufficientemente valutati. Alla luce di tali preoccupazioni, l'Estonia si astiene in merito all'orientamento generale. Ritene che eventuali estensioni future del CBAM dovrebbero seguire un approccio graduale e basato su dati concreti, guidato dall'esperienza di attuazione pratica e da valutazioni d'impatto globali, e garantire che l'ambito di applicazione del meccanismo rimanga incentrato sui prodotti e sui settori con cui può contribuire nel modo più efficace ai suoi obiettivi in materia di clima e competitività.

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

Ringraziamo la presidenza e la Commissione per il lavoro costruttivo svolto sul fascicolo.

Dal punto di vista della Germania, il progetto presentato costituisce un compromesso accettabile. È importante avviare ora i negoziati di trilatero. In particolare, è importante che l'industria affronti ora i rischi legati all'estensione a valle e di elusione.

Desideriamo sollevare i seguenti punti:

Riguardo all'estensione a valle, è importante per noi che gli Stati membri siano strettamente coinvolti nei negoziati di trilatero. L'esame dell'estensione dell'elenco sulla base di determinati criteri, come previsto dalla proposta in oggetto, costituirà un esercizio costante.

Occorre inoltre esaminare nuovamente in dettaglio la questione dell'inclusione dei rottami post-consumo come precursori della produzione di alluminio.

Al fine di rendere l'attuazione il meno burocratica possibile, è per noi altresì importante che i valori predefiniti globali per i prodotti a valle siano applicati in linea di principio all'inizio. Disponendo di una base di dati affidabile, come previsto nel compromesso, i valori predefiniti specifici per paese per un prodotto corrispondente dovrebbero essere determinati dalla Commissione e applicati in luogo del valore predefinito globale.

Ulteriori misure antielusione e antiabuso, nonché misure finalizzate a ridurre la burocrazia preservando nel contempo la protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il carattere di protezione del clima e l'accettazione internazionale del meccanismo, dovrebbero essere prese in considerazione sia nell'attuazione del regolamento CBAM che in vista di un futuro adeguamento del regolamento stesso. In particolare in questi settori è importante seguire da vicino gli sviluppi effettivi e reagire rapidamente. A tal fine è opportuno avvalersi anche delle possibilità di azione previste dalla proposta in oggetto. Chiediamo inoltre alla Commissione di tenere conto degli aspetti relativi alla protezione contro l'elusione e le pratiche abusive, nonché della riduzione della burocrazia e della semplificazione procedurale, in particolare anche nel quadro del prossimo processo di riesame.

È altresì essenziale trovare una soluzione per quanto riguarda la protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le esportazioni. In riferimento sia alla proposta relativa a un fondo temporaneo per la decarbonizzazione, sia alla soluzione permanente annunciata nell'ambito della riforma del sistema ETS, è importante che le imprese possano contare quanto prima sulla certezza della pianificazione.

È fondamentale che, nell'ambito della combinazione di strumenti per il conseguimento dei nostri obiettivi climatici, il CBAM fornisca un'efficace protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le industrie interessate, che contribuisca a mantenere la competitività di tali settori industriali. Il conseguimento di tale obiettivo deve essere costantemente riesaminato, in particolare nel contesto del prossimo processo di riesame.

DICHIARAZIONE DI MALTA

Malta sostiene l'obiettivo di prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e mantiene il suo impegno a garantire che la politica climatica contribuisca efficacemente alla decarbonizzazione globale.

Tuttavia, Malta continua a temere seriamente che il testo atto a estendere il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) al di là della sua logica climatica iniziale possa determinare effetti sproporzionati per le piccole economie dipendenti dalle importazioni, come Malta.

Alcune preoccupazioni fondamentali rimangono irrisolte.

In primo luogo, la proposta di estendere il CBAM ai prodotti finiti a valle altamente complessi rischia di allontanare lo strumento dal suo obiettivo iniziale di creare condizioni di parità per i settori industriali contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS).

L'estensione del CBAM ai prodotti rivolti ai clienti può tradursi nella trasmissione dei costi inflazionistici ai consumatori, piuttosto che in riduzioni significative delle emissioni globali.

In secondo luogo, la proposta imporrebbe un onere amministrativo e di conformità sproporzionato alle piccole e medie imprese (PMI). A Malta oltre il 70 % dei gestori soggetti al CBAM sono microimprese o PMI. Considerati collettivamente, tali gestori rappresentano solo una quota trascurabile delle emissioni interessate, ma sarebbero comunque tenuti a rispettare obblighi amministrativi e di comunicazione significativi.

In terzo luogo, Malta ritiene che l'attuale testo determini una complessità a livello amministrativo, in contrasto con gli sforzi di semplificazione. Malta continua a sottolineare l'importanza di modelli digitali standardizzati a livello dell'UE e di strumenti pratici per ridurre gli oneri burocratici superflui sia per gli operatori economici che per le amministrazioni nazionali.

Infine, Malta è preoccupata per il fatto che il rapido ampliamento dell'ambito di applicazione sia avvenuto senza un'apposita valutazione d'impatto, in contrasto con i rispettivi orientamenti che stabiliscono che le valutazioni d'impatto dovrebbero essere effettuate anche quando le proposte sono oggetto di ampie revisioni durante i negoziati. In questo modo si crea incertezza giuridica ed economica, in particolare per le piccole economie insulari e dipendenti dalle importazioni, in cui gli effetti dell'aumento dei costi e dei requisiti amministrativi possono essere più gravi.

È opinione di Malta che qualsiasi proroga del CBAM debba rimanere proporzionata, basata su dati concreti e saldamente ancorata al suo obiettivo climatico.

Malta chiede pertanto una giustificazione più chiara di eventuali ampliamenti dell'ambito di applicazione, un adeguato riconoscimento delle circostanze specifiche delle piccole economie insulari e dipendenti dalle importazioni e misure pratiche di semplificazione per garantire che il CBAM rimanga uno strumento efficace basato sulle emissioni e non diventi un onere aggiuntivo in termini di costi per i cittadini e le PMI.